OFS
Ombud Finance Switzerland
Ombud Finanzen Schweiz
Ombud Finance Suisse
Ombud Finanza Svizzera

Convenzione di affiliazione

Con la presentazione della "Domanda di adesione membri attivi" all'ASG e con la richiesta di adesione all'Organo di mediazione dell'OFS, il prestatore di servizi si impegna a rispettare gli articoli 1, 5, 7, 10 e 11 del regolamento di affiliazione all'OFS, il Regolamento di procedura e tutti gli altri regolamenti dell'OFS, nonché le norme relative alla mediazione obbligatoria previste dal Titolo 5 della Legge federale sui servizi finanziari. Tali regolamenti sono disponibili online sul sito dell'organo di mediazione, www.ombudfinance.ch. L'Affiliato conferma di aver preso visione del regolamento di affiliazione e in particolare delle norme relative ai solleciti automatici e alla revoca dell'affiliazione.

L'Affiliato si impegna a informare l'OFS di qualsiasi modifica della sua situazione (cambio di indirizzo, di ragione sociale, di recapiti, di indirizzo e-mail o cessazione dell'attività). L'affiliato assume i rischi connessi a informazioni incomplete, errate o illeggibili.

L'Affiliato comprende e accetta che le comunicazioni con l'OFS avvengano principalmente via e-mail e si impegna a rispondere alle e-mail ricevute dall'OFS. L'OFS non è responsabile delle conseguenze di qualsiasi cambiamento nel sistema di indirizzi e-mail dell'Affiliato o di qualsiasi altro cambiamento nei dati di contatto dell'Affiliato che non sia stato debitamente comunicato all'OFS.

L'Affiliato si impegna in particolare a:

a. informare i propri clienti della possibilità di avviare una procedura di mediazione e fornire loro il nome e l'indirizzo dell'Organo di Mediazione (art. 79 LSerFi);

b. partecipare alla procedura di mediazione condotta dall'Organo di mediazione (art. 78 LSerFi);

c. utilizzare il logo dell'OFS solo nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di affiliazione;

d. nella denegata ipotesi di un mancato pagamento da parte dell'ASG, pagare la quota di affiliazione annuale in conformità al regolamento di affiliazione.

L'Affiliato è a conoscenza delle disposizioni contenute negli artt. 83 e 88 della LSerFi, che obbligano l'organo di mediazione a fornire determinate informazioni alle autorità di vigilanza competenti e/o all'organo di registrazione (registro dei consulenti), in particolare informazioni sugli Affiliati e sui fornitori di servizi finanziari o consulenti finanziari di cui ha rifiutato l'ammissione o che ha escluso.

La raccolta e l'elaborazione dei dati personali in relazione all'affiliazione e la loro memorizzazione nella banca dati degli Affiliati avvengono nel rispetto della legge sulla protezione dei dati da parte dell'organo di mediazione (cfr. dichiarazione sulla protezione dei dati www.ombudfinance.ch). L'Affiliato gode dei diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati, in particolare il diritto all'informazione e alla rettifica. L'OFS tiene un elenco delle persone affiliate all'organo di mediazione.

La presente convenzione è retta dal diritto svizzero. Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali della sede dell'Organo di mediazione a Berna.